

IDENTITÀ E VULNERABILITÀ NELL'ECOSISTEMA DIGITALE. IL CASO DELLA TUTELA DEI MINORI NELL'USO DEI DISPOSITIVI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CONVERSAZIONALE

Sergio Barbaro¹

<https://doi.org/10.55839/2318-8650RevParRPv35n1pa2-11>

1. Il minore di età e la cd. identità digitale 2. La tutela dell'identità digitale del minore di età nel sistema italo-europeo 3. Tutela dei minori e IA: uno sguardo oltreoceano 4. Conclusioni: Un vuoto legislativo che deve essere colmato

ABSTRACT

Il profilo identitario dell'individuo risulta nel cyberspazio sempre più determinato da scelte esterne, rischiando di essere strumentalizzato, adulterato e persino falsificato senza la possibilità di opporsi efficacemente. Il cyberspazio sta progressivamente ridisegnando il rapporto tra autonomia personale dell'individuo e identità rendendo necessari nuovi strumenti di tutela non solo di tipo giuridico ma soprattutto di matrice culturale e sociale. La posizione del minore nel mondo digitale risulta ancora più complessa in quanto lo stesso, soprattutto nella prima infanzia, si trova in una stagione dell'esistenza in cui l'identità personale è ancora in fase di formazione e costruzione. Emerge la necessità di percorrere nuove strade per dare piena tutela all'identità al minore che vanno da una maggiore coscientizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale e una maggiore tutela sul piano normativo del minore di fronte allo sviluppo di dispositivi come chatbot e forme di IA conversazionale e generativa.

ABSTRACT

In cyberspace, an individual's identity profile is increasingly determined by external choices, with the risk of being exploited, adulterated, and even falsified without the possibility of effective opposition. Cyberspace is progressively redrawing the relationship between personal autonomy and identity, making it necessary to develop new tools for protection, not only of a legal nature but above all of a cultural and social nature. The position of minors in the digital world is even more complex, as they, especially in early childhood, are at a stage of life where their personal identity is still being formed and constructed. There is a clear need to explore new avenues to fully protect children's identities, ranging from greater awareness among those exercising parental responsibility

¹ Avvocato, docente di Diritto Comparato, Pontificia Università Antonianum; avv.barbarosergio@gmail.com
Docente incaricato di Sistemi giuridici comparati e Diritto comparato dei beni comuni, Istituto Universitario.

to greater regulatory protection for children in the face of the development of devices such as chatbots and forms of conversational and generative AI.

Parole chiave: Dignità, responsabilità, minori, tutela, chatbot.

I Il minore di età e la cd. identità digitale

I minori, già in tenerissima età, interagiscono con strumenti elettronici, in particolare cellulari e tablet, navigando nella rete e utilizzando social e applicazioni. Si discute in diversi paesi sull'opportunità di vietare l'utilizzo di tali dispositivi ai minori. Alcuni stati come l'Italia² vietano l'uso dei cellulari a scuola, altri come l'Australia³ e il Brasile⁴ hanno vietato l'accesso ai social media ai minori di sedici anni. Altri paesi stanno studiando normative che introducono i medesimi divieti. Tuttavia, nonostante l'imperversare del dibattito e l'incremento degli strumenti normativi, certamente non si può impedire ai genitori all'interno delle mura domestiche di prestare o acquistare tali *devices* ai propri figli. D'altra parte, il minore, raggiunta una certa età, non può essere privato inopinatamente della possibilità di utilizzare tali strumenti per cercare informazioni, svagarsi e soprattutto per interagire con i propri coetanei con una delle tante applicazioni presenti in rete. L'identità del minore trova negli strumenti elettronici e nella rete, pertanto, in una società sempre più digitalizzata, un luogo, o meglio una pluralità e molteplicità di luoghi, che concorrono alla formazione del suo bagaglio e patrimonio esistenziale. Per il minore, che vede la sua identità personale ancora in fase di costruzione, la rete rappresenta certamente una risorsa, per la facilità di reperire informazioni, contatti e opportunità di gioco, ma d'altra parte il mondo digitale e le tante ramificazioni dello stesso costituiscono un dedalo inestricabile in cui l'identità in formazione del minore può venire ad essere condizionata, manovrata e manipolata anche in maniera irreversibile.

Come sottolineato dalla dottrina, la persona adulta, ha già formato una propria personalità e identità negli anni e quindi ha come interesse principale proteggere il proprio patrimonio

² La recente circolare del Ministero dell'Istruzione n. 3392 del 16 giugno 2025 e del Merito, facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 del 11 luglio 2024, ha disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico che la precedente circolare aveva già sancito per il primo ciclo di istruzione.

³ Online Safety Act del 2024

⁴ ECA Digital (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente), introdotto ufficialmente con la Legge n. 15.211/2025.

identitario già costruito e determinato da pregiudizi o falsificazioni che possono essere perpetuati o veicolati anche all'interno dell'ecosistema digitale⁵. Tale circostanza, chiaramente, non impedisce che l'identità di una persona adulta nel mondo digitale, non sia affetta da una intrinseca vulnerabilità, potendo essere oggetto di frammentazione, manipolazione o sottrazione nella rete. La posizione del minore, tuttavia, risulta ancora più complessa in quanto lo stesso, soprattutto nella prima infanzia, si trova in una stagione dell'esistenza in cui l'identità personale è ancora in fase di formazione e costruzione⁶. L'identità del minorenne nella rete, già fragile di per sé, poiché esposta al mondo digitale, è ancora più vulnerabile in quanto il patrimonio di esperienze e interessi che ne costituisce l'oggetto non si è ancora formato e può essere più facilmente alterato o condizionato dalla moltitudine di soggetti che popolano il web⁷. Il diritto all'identità personale del minore si sostanzia, pertanto, in una duplice dimensione costruttiva e conservativa⁸. La prima è rappresentata principalmente dall'interesse della persona in formazione alla costruzione libera e naturale del proprio essere⁹. La seconda dimensione, come sottolineato dalla dottrina, si traduce, invece, nell'interesse a preservare “ciò che si è nel momento in cui la personalità (o frammenti di essa) si sono formati e edificati¹⁰”. Il patrimonio identitario di un minorenne nel contesto in cui viviamo si costruisce, tuttavia, in luoghi digitali in cui i genitori o chi comunque esercita la responsabilità genitoriale ha difficoltà ad accedere o persino a comprendere. La formazione del minore, pertanto, risulta oggi sempre meno condizionata dall'intervento educativo dei genitori come lo era in passato, ma è frutto di stimoli e interessi esterni alla comunione familiare che pervengono anche attraverso l'ecosistema digitale. Lo sviluppo dell'identità del minore si palesa caratterizzato, pertanto, nel contesto digitalizzato in cui viviamo, da ulteriore elemento che ne accresce la vulnerabilità che si aggiunge a quello rappresentato dalla complessità e pervasività che connota già di per sé i media digitali. Tale elemento è rappresentato dalla perdita da parte dei genitori della propria prerogativa educativa che viene, talvolta, già nei primi mesi di

⁵ R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autoderminazione e parental control system*, in *Identità digitale, processo e rapporti tra privati*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 272 ss.

⁶ R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autoderminazione*, cit., p. 273.

⁷ A. La Spina, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. e Dir.*, n. 10, 1 ottobre 2024, p. 929 e ss., dove l'Autrice sottolinea come l'identità in rete non è solo frutto di informazioni che riguardano il vissuto di un soggetto ma anche di dati generati dai meccanismi automatizzati di raccolta, aggregazione e manipolazione delle informazioni attinte sul circuito digitale e quindi non una reale fotografia o espressione del patrimonio esistenziale di un individuo.

⁸ R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autoderminazione*, cit., p. 273.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*

vita dei bambini, esautorata dall'intervento dei dispositivi elettronici che finiscono pertanto per partecipare e concorrere all'educazione del minore¹¹. I genitori, quindi, perdono, nel mondo digitale l'esclusività nell'esercizio della funzione educativa che viene delegato o avvocato dal web e dagli strumenti digitali¹². E' chiaro che, privo del riferimento degli adulti e di punti fermi valoriali, il minore, soprattutto prima del raggiungimento dell'età del discernimento, si possa trovare perduto, nei labirinti digitali. Un esempio concreto è rappresentato dal rapporto dei giovani con le sempre più invasive forme di chatbot e IA conversazionale che stanno sostituendo le figure adulte nel rispondere a quesiti e interrogativi esistenziali. D'altra parte sovente sono gli stessi genitori a delegare al digitale l'educazione dei propri figli consentendo agli stessi di accedere ad applicazioni in rete ancora prima dell'età scolare per vedere video e filmati, o ancora, pubblicando in rete immagini e dati della vita quotidiana dei bambini. Ne risulta un'identità del minore atomizzata e smembrata in diversi "altrove"¹³ fin dalla nascita e primi passi del bambino che difficilmente potrà essere ricomposta durante la vita dell'interessato con conseguenze che possono essere irrimediabili sul processo di formazione dell'identità del minore¹⁴. Il diritto all'identità digitale richiede, pertanto, nuovi e più incisivi strumenti di tutela in particolare a favore dei minori che vedano a colmare o almeno a fronteggiare la vulnerabilità della dimensione identitaria del minore nel web. Il panorama normativo eurounionale, tuttavia, non si è occupato allo stato specificatamente dell'identità digitale del minore. Lo stesso regolamento eIDAS originale, in vigore dal 2014, non include disposizioni specifiche per i minori, non occupandosi dei giovani utenti della rete e delle verifiche della minore età. Nel 2022 è stata varata nel contesto della Direttiva DSA (Digital Services Act) l'iniziativa Better Internet for Kids (BIK+), all'interno della quale la l'UE sta sviluppando linee guida e strumenti *privacy-respecting* per la verifica dell'età dei minori in rete. In particolare con la Comunicazione della Commissione dell'11 maggio 2022,

¹¹ *Ivi*, p. 281.

¹² *Ivi*, p. 282 dove l'Autore afferma come "questa *esclusività*, almeno in termini pratici, rischia, invece, di essere scardinata nel momento in cui il figlio accede alla rete. E normalmente ciò avviene sin dai primi anni di vita, in cui l'ambiente digitale si apre al minore come spazio insaziabile di gioco, di apprendimento, di osservazione e di interazione. È così che il *web*, per mezzo del meccanismo, talvolta spasmodico e inconsapevole, di *input* (composti per lo più da dati personali del minore) e *output* (composti da dati scelti e comunicati dalla rete) partecipa all'educazione del figlio impattando, inevitabilmente, sulla sua identità".

¹³ Di web come "altrove" riferisce in maniera suggestiva sempre R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autoderminazione*, cit., p. 273 e ss., che a sua volta prende in prestito l'espressione da A. Pessina, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Mimesis, Milano-Udine, 2023, p. 47.

¹⁴ R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autoderminazione*, cit., p. 282.

intitolata “*Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un’ internet migliore per i ragazzi (BIK+)*”¹⁵ la Commissione europea ha introdotto un piano di azione per la tutela dei minori nella rete che si prefigge di garantire ai bambini e i giovani online protezione ma allo stesso tempo di favorirne una maggiore autonomia e responsabilità. La Comunicazione prende atto dell’impossibilità di promuovere un astinenza digitale completa per per i minori in quanto “l’accesso a informazioni, elementi dell’istruzione formale, contatti sociali e intrattenimento avviene sempre più spesso online”¹⁶. D’altra parte, prosegue la Comunicazione, il continuo e rapido sviluppo tecnologico sta promuovendo sia nuove opportunità che evidenziando nuovi rischi. Fenomeni come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale aumentata ed estesa, l’internet delle cose, la criptovaluta avranno un impatto sui minori e comporteranno nuove sfide a livello sociale ed etico¹⁷. La Comunicazione propone, pertanto, al fine di contemperare la protezione dell’identità digitale del minore con le esigenze di autonomia e responsabilizzazione dello stesso, una strategia europea che si base su tre pilastri fondamentali¹⁸. Il primo pilastro è denominato “Esperienze digitali sicure” (*Safe Digital Experiences*) ed è finalizzato a tutelare i bambini e i giovani da contenuti illegali o dannosi, comportamenti inappropriati e rischi del web, promuovendo un ambiente online sicuro e adatto all’età. Tra le azioni previste dal documento spiccano la definizione di uno standard europeo per la verifica dell’età e un codice di condotta UE per la progettazione adatta all’età, con garanzie per privacy, sicurezza e protezione rivolta agli operatori del settore. Il secondo pilastro è dedicato all’*Empowerment* digitale (*Digital Empowerment*) del minore ed è rappresentato dalla volontà della UE di supportare i bambini e i giovani e in generale le fasce più fragili nell’acquisizione di competenze digitali e *media literacy* attraverso campagne educative rivolte a ragazzi, docenti e genitori. Infine, il terzo pilastro è costituito dalla partecipazione attiva (*Active Participation*) dei minori nella determinazione e sviluppo della strategia unionale per il digitale attraverso il coinvolgimento diretto di bambini e giovani nella progettazione e monitoraggio delle

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un’ internet migliore per i ragazzi (BIK+)* COM/2022/212 final, disponibile in rete a <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212>>.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un’ internet migliore per i ragazzi*, cit., p. 5.

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ *Ibidem*

misure che ne costituiscono l'oggetto. Al fine di implementare tali pilasti l'Unione Europea ha promosso la creazione negli Stati membri di una rete di centri per un internet più sicuro al fine di fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online¹⁹. Inoltre la Commissione Europea ha provveduto alla creazione di un portale denominato “Better Internet for Kids”²⁰ finalizzato a dare pubblicità e promuovere le iniziative unionali in tema di benessere dei minori in rete. Il Regolamento eIDAS 2.0, che introduce il *Digital Identity Wallet* (EUDI Wallet), non contiene disposizioni specifiche in tema di protezione dei minori. Il 14 luglio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato specifiche linee guida sulla protezione dei minori in attuazione delle disposizioni del DSA e in particolare dell'art.28²¹. La Commissione Europea ha, il medesimo giorno, annunciato lo sviluppo di un prototipo di applicazione per la verifica dell'età. In ossequio alla disposizioni del DSA e nel quadro della strategia “Better Internet for Kids” sopra descritta, sta venendo sviluppato, difatti, a livello unionale un sistema di verifica dell'età dei minori in rete che sfrutta le stesse specifiche tecniche dell'imminente European Digital Identity Wallet, garantendo compatibilità e interoperabilità futura dei sistemi per tutta l'unione europea²². Per questo motivo tale applicazione viene soprannominata “mini-wallet”²³: ovvero una versione basilare e funzionale del portafoglio europeo finalizzata a verificare l'età dei minorenni nel web. Il prototipo annunciato si caratterizza per alcune specifiche tecniche. Il modello in fase di sviluppo si basa su una tecnologia *open source* che permetterà piena libertà nel migliorare

¹⁹ Si veda il sito Generazioni connesse Safer Internet Centre a << <https://www.generazioniconnesse.it/site/>>> : il progetto di assistenza e consulenza sul rapporto tra minori e digitale è stato promosso in Italia in seno al MIM con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Agenzia Nazionale Cybersicurezza, Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Famiglia, Garante per la protezione dei dati personali, Polizia di Stato, gli Atenei di Firenze e 'La Sapienza' di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola net e l'Ente Autonomo Giffoni Experience.

²⁰ Il portale è disponibile a << <https://better-internet-for-kids.europa.eu/en>>>.

²¹ Communication to the Commission. Approval of the content on a draft Communication from the Commission - Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065, Brussels, 14.7.2025 C(2025) 4764 final, disponibile in rete a <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-protection-minors>

²² Commissione Europea, *La Commissione mette a disposizione un piano di verifica dell'età*, 14 luglio 2025, disponibile in rete a <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-makes-available-age-verification-blueprint>>

²³ Si veda: European Digital Rights (EDRi), Showing your ID to get online might become a reality – a closer look at the EU's new age verification app, May 7 2025, disponibile in rete a <<<https://edri.org/our-work/showing-your-id-to-get-online-might-become-a-reality-a-closer-look-at-the-eus-new-age-verification-app/>>>

a aggiornare il prototipo nel tempo. Dal punto di vista operativo il modello prevede che l'emissione del “*proof of age*” e la sua presentazione ai servizi online avverranno tramite entità separate, assicurando in questo modo che nessuno possa tracciare l'attività dell'utente. Inoltre ogni attestazione sarà monouso, evitando tracking incrociato tra diversi servizi. È previsto l'impiego continuo di tecniche di *zero-knowledge proof*, che permettono di dimostrare l'età senza rivelare alcun dettaglio personale. Il modello di applicazione è ora in fase pilota e verrà testato da cinque Stati membri: Danimarca, Francia, Grecia, Spagna e Italia. Gli Stati membri potranno personalizzare aspetti non sensibili, come *branding*, lingua e integrazione con i sistemi nazionali, ma senza alterare le caratteristiche di tutela privacy. La soluzione base può essere adattata ad altri casi d'uso come ad esempio età minima per l'acquisto di alcol, a discrezione degli Stati membri²⁴.

2. La tutela dell'identità digitale del minore di età nel sistema italo-europeo

E' indubbio che l'Unione Europea stia attuando sforzi considerevoli per sviluppare e implementare meccanismi in grado di tutelare l'identità digitale del minore e di contemperare l'autonomia e la libertà dei giovani utenti con la protezione dai rischi e le insidie del web. Tale impulso sembra, tuttavia, unicamente relegato allo sviluppo di linee guida e di strumenti di *soft law*, per loro natura non vincolanti e alla predisposizione di mezzi tecnologici in grado di verificare l'età dei minori nella rete, che risultano ancora in fase di prima progettazione. Di contro l'impianto normativo unionale non sembra essere stato oggetto di nuovi interventi diretti a tutelare specificamente il minore. Come accennato nel corso di questo lavoro, il Regolamento europeo sulla IA, nonostante la mole considerevole di pagine e articoli non cita affatto i minori. Gli strumenti normativi che si applicano alla tutela dell'identità dei più giovani risultano ancora oggetto di due specifici arresti normativi: il GDPR²⁵ e il DSA²⁶. Soprattutto quest'ultimo sta dando impulso a una serie di iniziative, di cui in parte si è detto, finalizzate a arginare lo strapotere delle grandi piattaforme del web in favore di una maggiore protezione dei minori. Il Miniwallet europeo ne è un esempio concreto. Ma una verifica dell'età conformata all'art. 28 del DSA basterà a garantire una piena tutela dell'identità digitale di fronte agli invasivi nuovi fenomeni della rete? Certamente no.

²⁴ Commissione Europea, *La Commissione mette a disposizione un piano di verifica dell'età*, cit.

²⁵ Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)

²⁶ Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act)

Invero, il reale problema è l'efficacia dei meccanismi di *age verification* a fronte della scarsa collaborazione delle piattaforme nei controlli sull'età reale degli utenti. Un secondo nodo è dato dal sempre più diffuso fenomeno della pubblicazione dei dati dei minori nella rete da parte dei genitori stessi, il cosiddetto “shareting”.

Il GDPR, che pure rimane l'ultimo baluardo innanzi alle insidie della incontrollata circolazione delle informazione nel web, sta palesando tutte le sue crepe e lacune di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e ai determinate pratiche di compulsiva diffusione dei dati dei minori nell'ecosistema digitale da parte degli adulti.

3. Tutela dei minori e IA: uno sguardo oltreoceano

Nello specifico rapporto tra minori e IA sarebbe opportuno un intervento normativo diretto da parte dei legislatori statali che stabilisca obblighi di protezione e trasparenza a favore delle persone vulnerabili nell'uso dei chatbot.

Il recente decreto n. 12.880 del 18 marzo 2026 ha introdotto in Brasile obblighi stringenti di identificazione dei rischi in materia di utilizzo di sistemi di IA da parte dei minori. Tale risk assessment ha come finalità dichiarata di evitare l'uso compulsivo e la dipendenza dei minori da tali strumenti. Tale normativa evidentemente trova applicazione anche in relazione agli IA companion.

Un ulteriore sguardo oltreoceano nell'ordinamento Statunitense ci permette di individuare alcuni esempi concreti di legislazione specifica. La California, lo stato di New York, lo Utah e il Maine hanno adottato strumenti legislativi che stabiliscono obblighi di trasparenza e protezione che si sostanziano in alert che avvertono l'utente all'inizio dell'iterazione e ogni tre ore che il chatbot con cui si sta conversando è un'intelligenza artificiale²⁷. Inoltre, diversi strumenti legislativi impegnano i fornitori di chatbot a implementare protocolli di sicurezza a favore di minori che prevengano conversazioni che possano indurre a comportamenti autolesionistici o suicidi²⁸.

In California è stato presentato un progetto di legge che intende proibire radicalmente l'uso di IA companion rivolti ai minori qualora siano in grado di arrecare danno agli stessi²⁹.

Il testo denominato “the Parents & Kids Safe AI Act” intende regolamentare in maniera sistematica l'uso di IA da parte dei minori con particolare riferimento ai chatbots. La

²⁷ J. Cluck, *Comparison of 2025 Chatbot Legislation*, Future of Privacy Forum, 2025, disponibile in rete a <https://fpf.org/blog/the-state-of-state-ai-legislative-approaches-to-ai-in-2025/>

²⁸ *Ibidem*

²⁹ *Ibidem*

proposta di legge stabilisce che i sistemi di IA debbano essere progettati in modo tale da essere non pregiudizievoli per i minori.

In particolare il testo di legge impone agli sviluppatori di chatbot basati sull'intelligenza artificiale di limitare i contenuti quando questi vengono utilizzati da minori, vieta la vendita dei dati dei minori senza il consenso dei genitori, impone verifiche indipendenti sulla tecnologia dei chatbot in merito ai rischi per la sicurezza dei minori. Particolarmente rilevante è il divieto, contenuto nella normativa in esame, di sviluppare forme di IA che favoriscano o promuovano l'isolamento o la creazione di relazioni sentimentali di minori con chatbot basati sull'intelligenza artificiale³⁰.

4. Conclusioni: Un vuoto legislativo che deve essere colmato.

È evidente che anche in Italia sarebbe opportuno che il legislatore si attivi per introdurre un quadro normativo equiparabile a quello che si sta implementando in altri sistemi giuridici. L'ordinamento italiano, così come gli altri ordinamenti, non possono rimanere passivi innanzi a un vuoto normativo che deve essere immediatamente colmato³¹.

Non sorprende chi scrive, pertanto, che anche negli *States*, paese notoriamente restio a porre limiti alla libertà di espressione, si discuta della necessità di adottare normative che stabiliscano vincoli più stringenti all'uso di chatbot finanche a vietarne l'uso se potenzialmente dannosi per i minori.

L'interesse preminente del minore non può rimanere una mera enunciazione formale priva di una declinazione concreta in particolare all'interno di un settore come quella delle nuove tecnologie dove si riscontra una grande superficialità dei genitori, incapaci di svolgere la propria funzione genitoriale, a fronte di rischi e pericoli che possono incidere in maniera spesso irreversibile sullo sviluppo psico fisico e dell'identità personale di bambini e adolescenti. È, pertanto, necessario oltre allo sviluppo di tali strumenti normativi, responsabilizzare i genitori, i quali, *in primis*, non comprendono o sottovalutano le

³⁰

[https://ballotpedia.org/California_Regulate_Use_of_Artificial_Intelligence_Chatbots_by_Minors_Initiative_\(2026\)#Text_of_measure](https://ballotpedia.org/California_Regulate_Use_of_Artificial_Intelligence_Chatbots_by_Minors_Initiative_(2026)#Text_of_measure)

³¹ Cfr. R. Fishbain, *Growing up Viral: "Kidfluencers" as the New Face of Child Labor and the Need for Protective Legislation in the United Kingdom*, in *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 54, 2022 p. 127.

conseguenze derivanti dalla diffusione di immagini e dati dei figli³². Oltre, quindi, alla implementazione di un quadro normativo in materia, urge anche una forte sensibilizzazione e alfabetizzazione digitale dei genitori e dei minori che potrebbe essere attuata attraverso l'organizzazione di corsi di formazione ad opera delle amministrazioni locali sui rischi derivanti dalla *datafication* e circolazione dei dati in rete.

Bibliografia

E. Adamo, *L'identità del minore nella rete tra istanze di protezione e prospettive rimediali*, in *Dir. fam. e pers.*, 4, 2023, pag. 1677 – 1709;

J. Cluck, *Comparison of 2025 Chatbot Legislation*, Future of Privacy Forum, 2025

R. Fishbain, *Growing up Viral: "Kidfluencers" as the New Face of Child Labor and the Need for Protective Legislation in the United Kingdom*, in *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 54, 2022 p. 127 – 156;

A. La Spina, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. e Dir.*, n. 10, 1 ottobre 2024, p. 929 e ss.

M. Martoni, *Datificazione dei nativi digitali. Una prima ricognizione e alcune brevi note sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it*, 8 gennaio 2020, pp.119 – 136.

R. Popoli, *L'adeguamento dei social network sites al Gdpr: un percorso non ancora ultimato*, in *Dir. Inf.*, 6, 2019, p. 1281 - 1321;

R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Identità digitale, processo e rapporti tra privati*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 271 – 304.

Submetido em 10.04.2026

Aceito em 30.04.2026

³² Cfr. A. R. Popoli, *L'adeguamento dei social network sites al Gdpr: un percorso non ancora ultimato*, in *Dir. Inf.*, 6, 2019, p. 1309; M. Martoni, *Datificazione dei nativi digitali. Una prima ricognizione e alcune brevi note sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it*, 8 gennaio 2020, pp.119 - 136; E. Adamo, *L'identità del minore nella rete tra istanze di protezione e prospettive rimediali*, in *Dir. fam. e pers.*, 4, 2023, pag. 1677.